

576

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	<b>Disegno di legge (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) n. 2381-C</b> .....	10
Missioni valevoli nella seduta del 27 gennaio 2005 .....	3	(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	10
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	3, 4	(Sezione 2 – Articolo 1 e relative proposte emendative) .....	10
Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione (Trasmissione di un documento) .....	4	(Sezione 3 – Articolo 2 e relative proposte emendative) .....	12
Corte dei conti (Trasmissione di un documento) .....	5	(Sezione 4 – Ordini del giorno) .....	12
Documento ministeriale (Trasmissione) .....	5	<b>Disegno di legge S. 2796 (approvato dal Senato) n. 5070</b> .....	14
Atti preparatori di atti normativi comunitari (Annunzio della trasmissione) .....	5	(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	14
Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa Occidentale (Trasmissione di un documento) .....	8	(Sezione 2 – Articolo 1) .....	14
Nomina ministeriale (Comunicazione) .....	9	(Sezione 3 – Articolo 2) .....	14
Atti di controllo e di indirizzo .....	9	(Sezione 4 – Articolo 3) .....	14
		(Sezione 5 – Articolo 4) .....	15
		(Sezione 6 – Ordine del giorno) .....	15
		<b>Disegno di legge S. 2060 (approvato dal Senato) n. 4911</b> .....	16
		(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	16

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 2 – Articolo 1) .....	16	<b>Disegno di legge S. 2036 (approvato dal Senato) n. 4910</b> .....	28
(Sezione 3 – Articolo 2) .....	16	(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	28
(Sezione 4 – Articolo 3) .....	16	(Sezione 2 – Articolo 1) .....	28
(Sezione 5 – Ordine del giorno) .....	17	(Sezione 3 – Articolo 2) .....	28
<b>Disegno di legge S. 2228 (approvato dal Senato) n. 4912</b> .....	18	(Sezione 4 – Articolo 3) .....	28
(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	18	(Sezione 5 – Ordine del giorno) .....	29
(Sezione 2 – Articolo 1) .....	18	<b>Disegno di legge (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) n. 4360-C</b> .....	30
(Sezione 3 – Articolo 2) .....	18	(Sezione 1 – Parere della I Commissione) .	30
(Sezione 4 – Articolo 3) .....	18	(Sezione 2 – Parere della V Commissione) .	30
(Sezione 5 – Articolo 4) .....	19	(Sezione 3 – Articolo 1 e relative proposte emendative) .....	31
<b>Disegno di legge S. 2656 (approvato dal Senato) n. 4918</b> .....	20	<b>Interrogazioni a risposta immediata</b> .....	34
(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	20	(Sezione 1 – Attuazione del protocollo d'intesa finalizzato al riequilibrio economico e finanziario dell'Opera di San Pio da Pietrelcina) .....	34
(Sezione 2 – Articolo 1) .....	20	(Sezione 2 – Rischi per la salute derivanti dal consumo di prodotti contenenti il colorante <i>Sudan I</i> ) .....	34
(Sezione 3 – Articolo 2) .....	20	(Sezione 3 – Iniziative per promuovere lo sviluppo del settore informatico in Italia in relazione alla vendita del gruppo Finsiel) .	35
(Sezione 4 – Articolo 3) .....	20	(Sezione 4 – Iniziative volte al rilancio del quarto polo universitario siciliano) .....	36
(Sezione 5 – Articolo 4) .....	21	(Sezione 5 – Misure per garantire la sicurezza dei cittadini nel Basso Veronese) ..	36
<b>Disegno di legge S. 2478 (approvato dal Senato) n. 4914</b> .....	22	(Sezione 6 – Iniziative normative in materia di terrorismo internazionale) .....	37
(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	22	(Sezione 7 – Iniziative del Governo a seguito di una sentenza in materia di terrorismo) .....	37
(Sezione 2 – Articolo 1) .....	22	(Sezione 8 – Iniziative normative volte ad individuare incontestabilmente le attività che realizzano la partecipazione al terrorismo internazionale) .....	38
(Sezione 3 – Articolo 2) .....	22	<b>Interpellanze urgenti</b> .....	39
(Sezione 4 – Articolo 3) .....	22	(Sezione 1 – Inclusione del territorio di Cividale del Friuli nella lista dei comuni in cui si applicano le misure di tutela per la minoranza slovena) .....	39
(Sezione 5 – Articolo 4) .....	23	(Sezione 2 – Memorandum di intesa tra Italia e Israele per la cooperazione militare e nel settore della difesa) .....	40
(Sezione 6 – Ordine del giorno) .....	23	(Sezione 3 – Progetto preliminare avanzato relativo al nodo autostradale di Genova) .	41
<b>Disegno di legge S. 2477 (approvato dal Senato) n. 4913</b> .....	24		
(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	24		
(Sezione 2 – Articolo 1) .....	24		
(Sezione 3 – Articolo 2) .....	24		
(Sezione 4 – Articolo 3) .....	24		
(Sezione 5 – Articolo 4) .....	25		
(Sezione 6 – Ordine del giorno) .....	25		
<b>Disegno di legge S. 2880 (approvato dal Senato) n. 5071</b> .....	26		
(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	26		
(Sezione 2 – Articolo 1) .....	26		
(Sezione 3 – Articolo 2) .....	26		
(Sezione 4 – Articolo 3) .....	26		
(Sezione 5 – Ordine del giorno) .....	27		

## COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta  
del 27 gennaio 2005.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Balaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Gerardo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Carra, Castagnetti, Cè, Cicu, Collavini, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Foti, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Landi di Chiavenna, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Migliori, Molgora, Montecchi, Moroni, Osvaldo Napoli, Palumbo, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomano, Ramponi, Rosso, Santelli, Scaiola, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Sgobio, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Trupia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali, Zacchera.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Balaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Gerardo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Carra, Cicu, Collavini, Colucci, Contento, De Laurentiis, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Duca, Fini, Foti, Galati, Gasparri, Giuseppe Gianni, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Landi di

Chiavenna, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Migliori, Molgora, Montecchi, Moroni, Osvaldo Napoli, Nicotra, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomano, Ramponi, Rosato, Rosso, Santelli, Scaiola, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Sgobio, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Trupia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali, Zacchera.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 26 gennaio 2005 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

**PISAPIA:** « Modifica all'articolo 444 del codice di procedura penale, in materia di esclusione dell'applicazione della pena su richiesta delle parti » (5556);

**ROTUNDO:** « Modifica all'articolo 27 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ingresso per lavoro delle badanti » (5557);

**ROTUNDO:** « Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di espletamento dei servizi di polizia stradale » (5558);

**LUSETTI:** « Disposizioni per la prevenzione e il controllo delle infezioni da legionella » (5559);

DORINA BIANCHI: « Disposizioni in materia di vaccinazioni contro tutte le forme di meningite » (5560);

SCHMIDT: « Disposizioni per l'attribuzione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di funzioni e compiti in materia di caccia e pesca » (5561).

Saranno stampate e distribuite.

### Trasmissione dal Senato.

In data 26 gennaio 2005 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 3243. — « Norme transitorie per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005 » (*approvato dal Senato*) (5562).

Sarà stampato e distribuito.

### Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

#### *I Commissione (Affari costituzionali):*

PERROTTA: « Modifiche alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di accesso ai mezzi di informazione nelle campagne elettorali e referendarie » (5535) *Parere delle Commissioni V, VII e IX;*

S. 3243. — « Norme transitorie per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005 » (*approvato dal Senato*) (5562) *Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

#### *II Commissione (Giustizia):*

D'AGRÒ ed altri: « Disposizioni per il superamento delle situazioni di sovraindebitamento delle famiglie, mediante l'istituzione della procedura di concordato delle persone fisiche insolventi con i creditori »

(5469) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

#### *III Commissione (Affari esteri):*

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Romania sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine, fatto a Roma il 13 settembre 2003 » (5500) *Parere delle Commissioni I, II e V.*

#### *VI Commissione (Finanze):*

BENVENUTO ed altri: « Disposizioni a favore dei correntisti bancari in materia di anatocismo » (5528) *Parere delle Commissioni I, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e X.*

#### *X Commissione (Attività produttive):*

MAURO ed altri: « Disposizioni per favorire la revisione degli studi di settore e garantire la trasparenza della formazione dei prezzi dei beni di consumo nel settore agroalimentare » (5487) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

### **Trasmissione dal Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione.**

Il presidente del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, con lettera in data 26 gennaio 2005, ha trasmesso il

documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla gestione comune delle frontiere e sul contrasto all'immigrazione clandestina in Europa, approvato in pari data dal Comitato medesimo (doc. XVII-bis, n. 6).

Tale documento sarà stampato e distribuito.

#### **Trasmissione dalla Corte dei conti.**

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 25 gennaio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE), per gli esercizi 2002 e 2003.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 300).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

#### **Trasmissione dal ministro delle comunicazioni.**

Il ministro delle comunicazioni, con lettera in data 24 gennaio 2005 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e ai sensi dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la relazione, riferita all'anno 2003, sull'andamento del processo di trasformazione dell'Ente poste italiane e sullo stato di attuazione degli obiettivi previsti dal relativo contratto (doc. CXIII, n. 4).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla IX Commissione (Trasporti).

#### **Annuncio della trasmissione di atti preparatori di atti normativi comunitari.**

Nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 18 dicembre 2004 è stato pubblicato l'elenco dei seguenti documenti preparatori di atti comunitari dell'Unione europea adottati dalla Commissione. Tali documenti sono stati assegnati, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione:

COM(2004)348 Proposta, di regolamento del Consiglio che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell'attuazione efficace del mandato del tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY) — *alla II Commissione permanente (Giustizia)*;

COM(2004)614 Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla gestione delle importazioni di alcuni prodotti di acciaio dall'Ucraina — *alla X Commissione permanente (Attività produttive)*;

COM(2004)646 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma di un accordo tra la Comunità e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce modalità e condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi comunitari MEDIA Plus e MEDIA formazione, nonché dell'atto finale — *alla VII Commissione permanente (Cultura)*;

COM(2004)662 Proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2001/865/CE del Consiglio che autorizza il Regno di Spagna ad applicare una deroga all'articolo 11 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — *alla VI Commissione permanente (Finanze)*;

COM(2004)665 Proposta di decisione del Consiglio che definisce la posizione della Comunità in merito alla proroga dell'accordo internazionale del 1986 sul-

l'olio d'oliva e sale olive da tavola — *alla XIII Commissione permanente (Agricoltura)*;

COM(2004)670 Proposta di decisione del Consiglio riguardante l'adesione della Repubblica moldova all'accordo relativo alla creazione di un centro per la scienza e la tecnologia in Ucraina concluso il 25 ottobre 1993 fra il Canada, la Svezia, l'Ucraina e gli Stati Uniti d'America — *alla VII Commissione permanente (Cultura)*;

COM(2004)678 Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio *antidumping* definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di legno compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese — *alla X Commissione permanente (Attività produttive)*;

COM(2004)680 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra La Comunità europea e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell'accordo interinale di associazione CE-Autorità palestinese — *alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea)*.

Nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 28 dicembre 2004 è stato pubblicato l'elenco dei seguenti documenti preparatori di atti comunitari dell'Unione europea adottati dalla Commissione. Tali documenti sono stati assegnati a norma dell'articolo 121, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché per il parere, alla XIV Commissione;

COM(2004)530 Proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse della Comunità europea, la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, relativa

ai documenti d'identità dei marittimi (Convenzione n. 185) — *alla XI Commissione permanente (Lavoro)*;

COM(2004)572 Proposta di decisione del Consiglio relativa all'immissione in commercio, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di una colza geneticamente modificata (*Brassica napus* L., linea GT73) tollerante al glifosato — *alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura)*;

COM(2004)599 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 — *alla XII Commissione permanente (Affari sociali)*;

COM(2004)613 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il governo dell'Ucraina sul commercio di determinati prodotti di acciaio — *alla X Commissione permanente (Attività produttive)*;

COM(2004)641 Proposta di regolamento del Consiglio recante disposizioni di applicazione della direttiva 77/388/CEE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto — *alla VI Commissione permanente (Finanze)*;

COM(2004)649 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce modalità e condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi comunitari MEDIA Plus e MEDIA formazione, nonché dell'atto finale — *alla VII Commissione permanente (Cultura)*;

COM(2004)669 Proposta di decisione del Consiglio sulla firma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo alla data di applicazione dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure

equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, sulla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi — *alla VI Commissione permanente (Finanze)*;

COM(2004)682 Proposta di decisione del Consiglio recante modifica dell'articolo 3 della decisione 98/198/CE che autorizza il Regno Unito a prorogare l'applicazione di una misura di deroga agli articoli 6 e 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — *alla VI Commissione permanente (Finanze)*;

COM(2004)688 Proposta di regolamento del Consiglio che estende il dazio *antidumping* definitivo istituito con regolamento (CE) n. 964/2003 sulle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, spediti dall'Indonesia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari dell'Indonesia o meno — *alla X Commissione permanente (Attività produttive)*;

COM(2004)691 Proposta di regolamento del Consiglio che estende il dazio *antidumping* definitivo istituito con regolamento (CE) n. 964/2003 sulle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, spediti dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originali dello Sri Lanka o meno — *alla X Commissione permanente (Attività produttive)*;

COM(2004)692 Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2000/746/CE del Consiglio che autorizza la Repubblica francese ad applicare una misura di deroga all'articolo 11 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — *alla VI Commissione permanente (Finanze)*;

COM(2004)697 Proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2001/855/CE del Consiglio, del 15 novembre 2001, che autorizza il tacito rinnovo o il mantenimento in vigore delle disposizioni relative a materie che rientrano nella politica commerciale comune contenute nei trattati d'amicizia, di commercio e di navigazione e negli accordi commerciali conclusi dagli Stati membri con i paesi terzi — *alla X Commissione permanente (Attività produttive)*;

COM(2004)703 Proposta di regolamento del Consiglio che estende il dazio *antidumping* definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1676/2001 del Consiglio sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originati, tra l'altro, dell'India alle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) spediti dal Brasile e da Israele, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari del Brasile o di Israele — *alla X Commissione permanente (Attività produttive)*;

COM(2004)704 Proposta di regolamento del Consiglio che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 2597/1999 del Consiglio sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India alle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) spediti dal Brasile e da Israele, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari del Brasile o di Israele — *alla X Commissione permanente (Attività produttive)*.

Nella stessa *Gazzetta Ufficiale* è stato inoltre pubblicato il seguente atto:

Posizione comune (CE) n. 28/2004, del 21 ottobre 2004, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 21 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) (*GUCE C. 322*) — *alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)*.

**Trasmissione dall'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa Occidentale.**

Il Presidente dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa Occidentale — Assemblea europea interinale della sicurezza e della difesa — ha trasmesso i testi dei documenti approvati nel corso della seconda parte della cinquantesima sessione svoltasi a Parigi dal 29 novembre al 10 dicembre 2004.

Tali documenti sono assegnati, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (se non già assegnati alle stesse in sede primaria):

Raccomandazione n. 749 — Politica europea di sicurezza cinquanta anni dopo la firma del Trattato di Bruxelles — risposta annuale del Consiglio (doc. XII-bis n. 110) — *alla III Commissione permanente (Affari esteri)*;

Raccomandazione n. 750 — I bilanci preventivi degli organi ministeriali dell'UEO per il 2004 (doc. XII-bis n. 111) — *alla III Commissione permanente (Affari esteri)*;

Raccomandazione n. 751 — Stabilità e sicurezza nel Caucaso meridionale (doc. XII-bis n. 112) — *alla III Commissione permanente (Affari esteri)*;

Raccomandazione n. 752 — Cooperazione nel settore dell'acquisizione di sistemi di difesa in Europa — Risposta al rapporto annuale del Consiglio (doc. XII-bis n. 113) — *alla IV Commissione permanente (Difesa)*;

Raccomandazione n. 753 Cooperazione transatlantica nel settore della tecnologia della difesa (doc. XII bis n. 114) — *alla IV Commissione permanente (Difesa)*;

Raccomandazione n. 754 — Velivoli da combattimento senza equipaggio e l'ae-

ronautica militare del futuro (doc. XII-bis n. 115) — *alla IV Commissione permanente (Difesa)*;

Raccomandazione n. 755 — Dimensione spaziale della Politica europea di sicurezza e difesa (doc. XII-bis n. 216) — *alla III Commissione permanente (Affari esteri)*;

Raccomandazione n. 756 — L'Unione europea ed il mantenimento della pace in Africa (doc. XII-bis n. 117) — *alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea)*;

Raccomandazione n. 757 — Nuove sfide per la comparazione transatlantica in materia di sicurezza (doc. XII-bis n. 118) — *alla III Commissione permanente (Affari esteri)*;

Raccomandazione n. 758 — Schieramenti di forze europee nei Balcani (doc. XII-bis n. 119) — *alla III Commissione permanente (Affari esteri)*;

Decisione n. 28 — Attuazione della Decisione n. 27: adozione di un corpo di norme provvisorie per i membri affiliati e i membri associati affiliati dell'Assemblea (doc. XII-bis n. 120) — *alla III Commissione permanente (Affari esteri)*;

Risoluzione n. 123 Costituzione europea: *follow-up* parlamentare e opinione pubblica (doc. XII-bis n. 121) — *alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)*;

Risoluzione n. 124 — Sviluppo della cooperazione interparlamentare tra i paesi del Mediterraneo (doc. XII-bis n. 122) — *alla III Commissione permanente (Affari esteri)*;

Risoluzione n. 125 — Situazione in Ucraina (doc. XII-bis n. 123) — *alla III Commissione permanente (Affari esteri)*;

Direttiva n. 120 — Politica europea di sicurezza cinquanta anni dopo la firma del Trattato di Bruxelles — risposta annuale del Consiglio (doc. XII-bis n. 324) — *alla III Commissione permanente (Affari esteri)*.

**Comunicazione di una  
nomina ministeriale.**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 25 gennaio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di direttore generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari nell'ambito del dipartimento per la giustizia minorile del

Ministero della giustizia alla dottoressa Serenella Pesarin.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) nonché alla II Commissione permanente (Giustizia).

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEI PROTOCOLLI DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI, CON ANNESSI, FATTA A SALISBURGO IL 7 NOVEMBRE 1991 (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (2381-C)**

**(A.C. 2381-C – Sezione 1)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

*Sul testo del provvedimento:*

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

*All'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2004 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2005.*

*Conseguentemente, al medesimo comma: sostituire le parole: bilancio triennale 2004-2006, con le seguenti: bilancio triennale 2005-2007;*

*sostituire le parole: per l'anno 2004, con le seguenti: per l'anno 2005.*

*Conseguentemente, si intende revocato il parere espresso in data 26 gennaio 2005 relativamente al testo del provvedimento.*

**(A.C. 2381-C – Sezione 2)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991:

a) « Protocollo nell'ambito delle foreste montane », fatto a Brdo il 27 febbraio 1996;

b) « Protocollo nell'ambito della pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile », fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;

c) « Protocollo nell'ambito della composizione delle controversie », fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000;

d) « Protocollo nell'ambito della difesa del suolo », fatto a Bled il 16 ottobre 1998;

e) « Protocollo nell'ambito dell'energia », fatto a Bled il 16 ottobre 1998;

f) « Protocollo nell'ambito della protezione della natura e della tutela del paesaggio, con allegati », fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;

g) « Protocollo nell'ambito dell'agricoltura di montagna, con allegato », fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;

h) « Protocollo nell'ambito del turismo », fatto a Bled il 16 ottobre 1998;

2. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui al comma 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dal capitolo V dei Protocolli di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), h) e dall'articolo 16 del Protocollo di cui alla lettera c).

3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono all'adozione degli atti e delle misure previsti dai Protocolli di cui al comma 1, secondo le rispettive competenze, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 403, sulle attribuzioni della Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino, convocata e presieduta dal Ministro per gli affari regionali.

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 1.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

i) « Protocollo nell'ambito dei trasporti », fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.

*Conseguentemente:*

*al comma 2, dopo le parole: di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), h), aggiungere la seguente: i);*

*all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: 456.565 euro con le seguenti: 460.000 euro.*

**1. 10.** Calzolaio, Chianale, Collè, Detomas, Fistarol, Mattarella, Olivieri, Boato, Bressa, Brugger.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

i) « Protocollo nell'ambito dei trasporti », fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.

*Conseguentemente:*

*al comma 2, dopo le parole: di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), h), aggiungere la seguente: i);*

*all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: 456.565 euro con le seguenti: 458.000 euro.*

**1. 11.** Mattarella, Olivieri, Boato, Bressa, Brugger, Calzolaio, Chianale, Collè, Detomas, Fistarol.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

i) « Protocollo nell'ambito dei trasporti », fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.

*Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), h), aggiungere la seguente: i).*

**\* 1. 1.** Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Detomas.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

i) « Protocollo nell'ambito dei trasporti », fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.

*Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), h), aggiungere la seguente: i).*

**\* 1. 2.** Calzolaio, Maran, Chianale, Olivieri.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

i) « Protocollo nell'ambito dei trasporti », fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.

*Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), h), aggiungere la seguente: i).*

**\* 1. 3.** Boato, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

i) « Protocollo nell'ambito dei trasporti », fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), h), aggiungere la seguente: i).

\* 1. 4. Mattarella, Fistarol, Bressa, Rosato.

**(A.C. 2381-C – Sezione 3)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 2.**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 456.565 euro annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 2.**

Al comma 1, sostituire le parole: 456.565 euro con le seguenti: 462.765 euro.

2. 1. Detomas, Fistarol, Mattarella, Olivieri, Boato, Bressa, Brugger, Calzolaio, Chianale, Collè.

Al comma 1, sostituire le parole: 456.565 euro con le seguenti: 460.000 euro.

2. 2. Calzolaio, Chianale, Collè, Detomas, Fistarol, Mattarella, Olivieri, Boato, Bressa, Brugger.

Al comma 1, sostituire le parole: 456.565 euro con le seguenti: 458.000 euro.

2. 3. Collè, Detomas, Fistarol, Mattarella, Olivieri, Boato, Bressa, Brugger, Calzolaio, Chianale.

Al comma 1, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2004 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2005.

Conseguentemente, al medesimo comma:

sostituire le parole: bilancio triennale 2004-2006 con le seguenti: bilancio triennale 2005-2007;

sostituire le parole: per l'anno 2004 con le seguenti: per l'anno 2005.

2. 30. (da votarsi ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

**(Approvato)**

**(A.C. 2381-C – Sezione 4)**

**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

premesso che:

la Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi risale al 1991,

impegna il Governo

a promuovere la stipula di una nuova convenzione in materia e ad adottare le necessarie iniziative per una sua sollecita ratifica.

9/2381-C/1. Perrotta.

La Camera,

premessi che:

la Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi è un trattato internazionale di grande rilevanza per la tutela di questo territorio montano, che vuole favorire lo sviluppo economico e turistico nel rispetto delle risorse paesaggistiche e naturalistiche che lo caratterizzano;

lo sviluppo che i protocolli vogliono perseguire nell'incentivare le tipiche attività di questi territori, quali l'agricoltura, l'economia forestale e il turismo, vede tra le sue prerogative principali quella del recupero delle aree degradate in stato di abbandono per una loro valorizzazione che favorisca anche l'occupazione e il reddito;

i protocolli intendono, inoltre, favorire la permanenza in questi territori della popolazione locale, spesso costretta dalla ricerca di un'occupazione lavorativa all'abbandono della propria terra, benché legata alle proprie tradizioni, e garantire il rispetto delle singole identità linguistiche e della propria cultura;

si considera necessario mantenere la storica e tradizionale perimetrazione

dell'ambiente alpino, evitando di escludere dalla partizione la regione giuliana e istriana, che comprende il Carso e la parte meridionale delle Alpi giulie, che alcuni studi vorrebbero classificare come territori morfologicamente simili alle Dinariche e di conseguenza ricomprendere in questo gruppo, mentre sono riconosciuti dalla maggioranza degli studiosi di orografia come territori montani tipicamente alpini e, pertanto, legittimamente appartenenti alle Alpi;

l'esclusione, oltre alle valutazioni di tipo scientifico, determinerebbe importanti conseguenze negative sulla conservazione di questa regione che verrebbe, tra l'altro, privata della tutela prevista proprio dalla suddetta Convenzione internazionale,

impegna il Governo

ad adottare le necessarie misure per consentire che la regione giuliana e istriana mantenga la tradizionale classificazione orografica di territorio alpino e resti, pertanto, inserita all'interno del perimetro tutelato dalla Convenzione.

9/2381-C/2. Rosato.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2796 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO ISTITUTIVO DEL NETWORK INTERNAZIONALE DI CENTRI PER L'ASTROFISICA RELATIVISTICA ICRANET IN PESCARA, CON ANNESSO STATUTO, FATTO A ROMA IL 19 MARZO 2003 (APPROVATO DAL SENATO) (5070)**

**(A.C. 5070 — Sezione 1)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:*

**PARERE FAVOREVOLE**

nel presupposto che gli oneri relativi all'esercizio finanziario 2005 e ai successivi esercizi si intendano imputati al fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2005-2007.

**(A.C. 5070 — Sezione 2)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 1.**

*(Autorizzazione alla ratifica).*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo istitutivo del Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRANET in Pescara, con annesso statuto, fatto a Roma il 19 marzo 2003.

**(A.C. 5070 — Sezione 3)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 2.**

*(Ordine di esecuzione).*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo IV dell'Accordo stesso.

**(A.C. 5070 — Sezione 4)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 3.**

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 1.550.330 annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2, della legge n. 468 del 1978.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 5070 – Sezione 5)**

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 4.**

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**(A.C. 5070 – Sezione 6)**

**ORDINE DEL GIORNO**

La Camera,

premesso che:

l'accordo in esame prevede l'accesso al Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRANET di organizzazioni internazionali e centri di ricerca,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a favorire l'adesione anche delle facoltà universitarie di Napoli, altamente specializzate nel settore, che già lavorano con la NASA ed alcune società primarie americane.

9/5070/1. Perrotta.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2060 — ADESIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ALLA CONVENZIONE CONCERNENTE LA RECIPROCA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA IN MATERIA FISCALE TRA GLI STATI MEMBRI DEL CONSIGLIO D'EUROPA ED I PAESI MEMBRI DELL'ORGANIZZAZIONE PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICO-OCSE, CON ALLEGATI, FATTA A STRASBURGO IL 25 GENNAIO 1988, E SUA ESECUZIONE (APPROVATO DAL SENATO) (4911)**

**(A.C. 4911 — Sezione 1)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:*

NULLA OSTA

**(A.C. 4911 — Sezione 2)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico-OCSE, con Allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione.

**(A.C. 4911 — Sezione 3)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 28, paragrafo 3, della Convenzione stessa.

**(A.C. 4911 — Sezione 4)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**(A.C. 4911 - Sezione 5)**

## ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

la stipula della Convenzione in esame è antecedente al disegno di legge in discussione alla Camera relativo alle modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione

amministrativa, che, tra l'altro, incide sulla disciplina dell'accesso agli atti amministrativi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere eventuali modifiche della Convenzione in esame ove, dalla sua concreta applicazione, non risultasse in armonia con le disposizioni di cui all'AC 3890-B.

9/4911/1. Perrotta.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2228 — RATIFICA ED ESECUZIONE  
DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA  
ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI TUR-  
CHIA SULLA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA,  
FATTO A ROMA IL 21 FEBBRAIO 2001 (APPROVATO DAL  
SENATO) (4912)**

**(A.C. 4912 — Sezione 1)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL  
TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

*Sul testo del provvedimento elaborato  
dalla Commissione di merito:*

**PARERE FAVOREVOLE**

nel presupposto che gli oneri relativi all'esercizio finanziario 2005 e ai successivi esercizi si intendano imputati al fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2005-2007.

**(A.C. 4912 — Sezione 2)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla cooperazione scientifica e tecnica, fatto a Roma il 21 febbraio 2001.

**(A.C. 4912 — Sezione 3)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

**(A.C. 4912 — Sezione 4)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 3.**

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 258.720 per l'anno 2004, di euro 252.555 per l'anno

2005 e di euro 258.720 annui a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 4912 - Sezione 5)**

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 4.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2656 – RATIFICA ED ESECUZIONE  
DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA  
ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ARME-  
NIA SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI CULTURA,  
ISTRUZIONE, SCIENZA E TECNICA, FATTO A YEREVAN IL  
15 APRILE 2003 (APPROVATO DAL SENATO) (4918)**

**(A.C. 4918 – Sezione 1)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE  
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

*Sul testo del provvedimento elaborato  
dalla Commissione di merito:*

**PARERE FAVOREVOLE**

nel presupposto che gli oneri relativi all'esercizio finanziario 2005 e ai successivi esercizi si intendano imputati al fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2005-2007.

**(A.C. 4918 – Sezione 2)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia

sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnica, fatto a Yerevan il 15 aprile 2003.

**(A.C. 4918 – Sezione 3)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo stesso.

**(A.C. 4918 – Sezione 4)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 3.**

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 263.150 per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di euro

269.320 annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 4918 - Sezione 5)**

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2478 — RATIFICA ED ESECUZIONE  
DELL'ACCORDO SULLA CONSERVAZIONE DEI CETACEI  
DEL MAR NERO, DEL MEDITERRANEO E DELL'AREA AT-  
LANTICA CONTIGUA, CON ANNESSI ED ATTO FINALE,  
FATTO A MONACO IL 24 NOVEMBRE 1996 (APPROVATO DAL  
SENATO) (4914)**

**(A.C. 4914 — Sezione 1)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL  
TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

*Sul testo del provvedimento elaborato  
dalla Commissione di merito:*

**PARERE FAVOREVOLE**

nel presupposto che gli oneri relativi all'esercizio finanziario 2005 e ai successivi esercizi si intendano imputati al fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2005-2007.

**(A.C. 4914 — Sezione 2)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con annessi ed Atto Finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996.

**(A.C. 4914 — Sezione 3)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIV dell'Accordo stesso.

**(A.C. 4914 — Sezione 4)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 3.**

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 512.980 per l'anno 2004 e di euro 522.600 annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'am-

bito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 4914 – Sezione 5)**

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**(A.C. 4914 – Sezione 6)**

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

l'Accordo in esame prevede, all'articolo III, l'istituzione di alcune strutture,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le iniziative di propria competenza affinché, tra i componenti di nomina italiana, uno provenga dall'Acquario di Napoli, presso il quale prestano servizio esperti internazionali nel settore.

9/4914/1. Perrotta.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2477 — ADESIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ALL'ACCORDO SULLA CONSERVAZIONE DELLE POPOLAZIONI DI PIPISTRELLI EUROPEI (EUROBATS), CON EMENDAMENTI, FATTO A LONDRA IL 4 DICEMBRE 1991, E SUA ESECUZIONE (APPROVATO DAL SENATO) (4913)**

**(A.C. 4913 — Sezione 1)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:*

**PARERE FAVOREVOLE**

nel presupposto che gli oneri relativi all'esercizio finanziario 2005 e ai successivi esercizi si intendano imputati al fondo speciale di parte corrente per il triennio 2005-2007.

**(A.C. 4913 — Sezione 2)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire all'Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei (EUROBATS), fatto a Londra il 4 dicembre 1991 come integrato dal I e II emendamento, adottati dalla Riunione

delle Parti a Bristol rispettivamente il 18-20 luglio 1995 ed il 24-26 luglio 2000.

**(A.C. 4913 — Sezione 3)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XII dell'Accordo stesso.

**(A.C. 4913 — Sezione 4)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 3.**

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 62.135 annui a decorrere dal 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 4913 – Sezione 5)**

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 4.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**(A.C. 4913 – Sezione 6)**

**ORDINE DEL GIORNO**

La Camera,

premesso che:

nel provvedimento vi è un finanziamento per l'anno 2004, ormai trascorso;

la Commissione Bilancio ha espresso nulla osta sul testo medesimo nel presupposto che gli oneri relativi all'esercizio finanziario 2005 e ai successivi esercizi si intendano imputati al fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2005-2007,

impegna il Governo

a tener conto di quanto esposto in premessa nella utilizzazione delle risorse disponibili per l'esecuzione dell'accordo.

9/4913/1. Perrotta.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2880 — RATIFICA ED ESECUZIONE  
DELL'ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 2001 SUL CAFFÈ,  
CON ALLEGATO ADOTTATO A LONDRA IL 28 SETTEMBRE  
2000 (APPROVATO DAL SENATO) (5071)**

**(A.C. 5071 — Sezione 1)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL  
TESTO DEL PROVVEDIMENTO

*Sul testo del provvedimento elaborato  
dalla Commissione di merito:*

NULLA OSTA

**(A.C. 5071 — Sezione 2)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale del 2001 sul caffè, con Allegato, adottato a Londra il 28 settembre 2000.

**(A.C. 5071 — Sezione 3)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 45 dell'Accordo stesso.

**(A.C. 5071 — Sezione 4)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**(A.C. 5071 - Sezione 5)**

## ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

l'Accordo in esame risponde agli interessi sia dei paesi consumatori sia di quelli produttori di caffè;

i membri dell'ICO hanno inserito una « clausola sociale » che prevede il miglioramento delle condizioni di lavoro dei cittadini dei paesi produttori,

impegna il Governo

ad adottare le opportune misure affinché i propri rappresentanti in seno all'ICO adottino ogni possibile iniziativa per il rafforzamento della garanzia che non vengano utilizzati « lavoratori bambini ».

9/5071/1. Perrotta.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2036 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'UGANDA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO, FATTA A KAMPALA IL 6 OTTOBRE 2000 (APPROVATO DAL SENATO) (4910)**

**(A.C. 4910 — Sezione 1)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:*

NULLA OSTA

**(A.C. 4910 — Sezione 2)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uganda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Kampala il 6 ottobre 2000.

**(A.C. 4910 — Sezione 3)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

**(A.C. 4910 — Sezione 4)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 3.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**(A.C. 4910 - Sezione 5)**

**ORDINE DEL GIORNO**

La Camera,

premesso che:

le disposizioni di cui alla convenzione in esame hanno efficacia retroattiva,

alla data del 1° gennaio 1998, in considerazione dei reciproci vantaggi,

impegna il Governo

a promuovere soluzioni analoghe anche in relazione alla stipula di eventuali ulteriori trattati analoghi.

9/4910/1. Perrotta.

**DISEGNO DI LEGGE: — MISURE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, NONCHÈ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIOR-DINO DEGLI ENTI OPERANTI NEL MEDESIMO SETTORE. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (4360-C)**

**(A.C. 4360-C — Sezione 1)**

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 4360-C — Sezione 2)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

*Sul testo del provvedimento:*

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 2, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: « , come determinata dalla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311 ».

*Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:*

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.2, 2.3, 2.7, 2.11, 7.10 e 7.11 in quanto suscettibili di determi-

nare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea

NULLA OSTA

sull'emendamento 1.6 Lulli, contenuto nel fascicolo n. 2, non compreso nel fascicolo n. 1.

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.12, 7.12 e 7.13, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3, non compresi nel fascicolo n. 2.

## NULLA OSTA

sul subemendamento 0.6.25.1 e sull'emendamento 6.25.

**(A.C. 4360-C – Sezione 3)**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

## ART. 1.

*(Costituzione degli sportelli unici all'estero).*

1. Al fine di rendere più efficace e sinergica l'azione svolta dai soggetti operanti all'estero per il sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, per la tutela del *made in Italy* e per la promozione degli interessi italiani all'estero, avuto riguardo anche alle iniziative in ambito culturale, turistico e di valorizzazione delle comunità di affari di origine italiana, il Ministro delle attività produttive e il Ministro degli affari esteri promuovono, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, investimenti per la costituzione di sportelli unici all'estero, le cui sedi sono notificate alle autorità locali ai fini formali esterni conformemente alle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. La costituzione degli sportelli unici è realizzata individuando prioritariamente i Paesi di maggiore interesse economico, commerciale e imprenditoriale per l'Italia, anche al fine di razionalizzare gli strumenti già esistenti, e quelli dove non esistono strutture pubbliche adeguate capaci di assicurare le attività di promozione commerciale e di sostegno alle imprese italiane. Ai fini della costituzione degli sportelli va altresì tenuto conto, in via prioritaria, delle aree di libero scambio e di integrazione economica, nonché delle macroaree di interesse economico-commerciale.

2. In coerenza con le linee di indirizzo dell'attività promozionale definite dal Mi-

nistro delle attività produttive e sulla base delle indicazioni formulate di intesa con il Ministro degli affari esteri, gli sportelli di cui al comma 1 esercitano funzioni di orientamento, assistenza e consulenza ad imprese ed operatori, italiani ed esteri, in riferimento anche all'attività di attrazione degli investimenti esteri in Italia, nonché di coordinamento di attività promozionali realizzate *in loco* da enti pubblici e privati. Per le specifiche finalità di assistenza e di consulenza per le imprese multinazionali, gli sportelli unici all'estero cooperano con il Punto di contatto nazionale OCSE, di cui all'articolo 39 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175. Gli sportelli svolgono altresì funzioni di assistenza legale alle imprese e di tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale nonché di lotta alla contraffazione, in stretto collegamento con le strutture del Ministero delle attività produttive *ad hoc* preposte, ai sensi dell'articolo 4, commi 72 e 74, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. All'attività degli sportelli di cui al presente articolo, svolta in raccordo funzionale e operativo con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari e in coordinamento con la rete degli sportelli unici regionali per l'internazionalizzazione in Italia e le sedi regionali dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), partecipano gli uffici dell'ICE, dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), delle camere di commercio italiane all'estero con sede nelle località dello sportello, di Sviluppo Italia Spa, quale società per l'attrazione degli investimenti e per lo sviluppo di impresa, e di enti e istituzioni nazionali; possono altresì aderirvi altri soggetti che operano nel campo dell'internazionalizzazione ed enti nazionali e regionali, ivi compresi gli istituti di credito, i consorzi di garanzia fidi e le rappresentanze dei sistemi fieristici operanti *in loco*, al fine di raccordare tutte le componenti del sistema Italia all'estero.

4. I soggetti di cui al comma 3 possono essere individuati quali attuatori o fornitori di servizi degli sportelli, secondo criteri e modalità da stabilire con il regolamento di cui al comma 5.

5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle attività produttive e dal Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i soggetti partecipanti e le associazioni di categoria, sono definite le modalità operative di costituzione e organizzazione, alla luce della composizione delle strutture statali e regionali già presenti all'estero, anche mediante l'impiego di nuove tecnologie, d'intesa con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, degli sportelli unici di cui al presente articolo.

6. I responsabili degli sportelli unici all'estero, di comprovata professionalità, sono inseriti nell'organico della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare in qualità di esperti ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Essi vengono individuati, anche sulla base delle proposte provenienti dai soggetti partecipanti allo sportello, dal Ministro delle attività produttive tra i funzionari pubblici con specifica professionalità in campo economico-commerciale ed esperti esterni alla pubblica amministrazione con professionalità equivalente. Qualora i responsabili degli sportelli unici appartengano ai ruoli del Ministero degli affari esteri, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

7. Allo scopo di agevolare il raccordo funzionale ed organizzativo tra le strutture già esistenti, attuare una corretta economia di gestione e valorizzare le professionalità pubbliche del Ministero delle attività produttive, del Ministero degli affari esteri

e dell'ICE, tali professionalità saranno prioritariamente valutate per la direzione dello sportello.

8. Per realizzare gli obiettivi di cui ai commi 1, 3 e 6, nonché per favorire all'interno degli sportelli unici la compresenza di professionalità diversificate, anche attraverso significativi apporti di comprovate competenze provenienti dal settore privato e dai ruoli dirigenziali delle amministrazioni pubbliche, enti o istituzioni, sono apportate le seguenti modificazioni all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni:

a) al secondo comma, recante la determinazione della quota di personale proveniente dal settore privato, la parola: « dieci » è sostituita dalla seguente: « trenta »;

b) l'ottavo comma, recante la determinazione della quota globale di personale estraneo all'Amministrazione degli affari esteri, è sostituito dal seguente:

« Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare a norma del presente articolo non possono complessivamente superare il numero di centosessantacinque, di cui cinque da destinare a posti di addetto agricolo, con l'esclusione delle unità riservate da speciali disposizioni di legge all'espletamento di particolari compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale nonché al contrasto della criminalità organizzata e delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 ».

9. Almeno quarantacinque esperti del contingente di cui all'ottavo comma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dal comma 8, lettera b), del presente articolo, vengono individuati secondo le procedure di cui al comma 6.

10. Per l'attuazione dei commi 1, 3 e 5 del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 6.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

11. Per l'attuazione dei commi 6, 8 e 9 del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 13.794.061 annui a decorrere dall'anno 2005.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 1.**

*(Costituzione degli sportelli unici all'estero).*

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: imprese multinazionali, aggiungere le seguenti: nonché per la creazione di reti transnazionali nel campo della piccola e media impresa per la promozione dell'offerta delle aziende contoterziste.*

**1. 6.** Lulli, Boiardi, Cazzaro, Cialente, Gambini, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi.

*Al comma 3, sopprimere le parole: , di Sviluppo Italia Spa, quale società per l'at-*

*trazione degli investimenti e per lo sviluppo di impresa,*

**\* 1. 2.** Polledri, Didonè.

*Al comma 3, sopprimere le parole: , di Sviluppo Italia Spa, quale società per l'attrazione degli investimenti e per lo sviluppo di impresa,*

**\* 1. 3.** Lulli, Gambini, Nieddu, Cazzaro, Cialente, Boiardi, Grotto, Ruggia, Tedeschi, Quartiani.

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. Nei paesi esteri individuati per la costituzione degli sportelli unici, ove sia già presente un ufficio dell'ICE, anche allo scopo di attuare una corretta economia di gestione e di poterne utilizzare le competenze sui mercati, saranno prioritariamente valutate per la direzione dello sportello le professionalità dell'Istituto già esistenti.

**1. 5.** Lulli, Nieddu, Gambini, Cazzaro, Cialente, Boiardi, Grotto, Ruggia, Tedeschi, Quartiani.

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

**(Sezione 1 – Attuazione del protocollo d'intesa finalizzato al riequilibrio economico e finanziario dell'Opera di San Pio da Pietrelcina)**

FOLENA, BONITO, CALDAROLA, SASSO, ROSSIELLO, INNOCENTI e RUZANTE. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

il 23 settembre 2004 è stato sottoscritto un accordo tra il Presidente della regione Puglia Raffaele Fitto, il Ministro interrogato, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri onorevole Gianni Letta e monsignore Domenico D'Ambrosio, presidente della « Casa sollievo della sofferenza » di San Giovanni Rotondo (Foggia), finalizzato al riequilibrio economico e finanziario dell'Opera di San Pio da Pietrelcina;

il protocollo impegnava il Ministro interrogato a far sì che nel disegno di legge finanziaria per il 2005 vi fosse una previsione di erogazione di fondi pari a 60 milioni di euro, da erogarsi in quote da 20 milioni di euro all'anno nel triennio 2005/2007;

nella legge finanziaria per il 2005 tale impegno non è stato onorato;

il ridimensionamento dell'ospedale di San Pio graverebbe sull'attività sanitaria ed economica dell'intera Puglia, essendo l'ospedale una struttura di eccellenza che assicura assistenza a decine di migliaia di pazienti, provenienti dall'intera Puglia, dal resto d'Italia e dall'estero —:

per quali motivi il Governo non abbia dato seguito al protocollo di cui in premessa e in quali forme e con quali fondi

intenda sostenere l'Opera di San Pio e, in particolare, l'ospedale. (3-04128)

(26 gennaio 2005)

**(Sezione 2 – Rischi per la salute derivanti dal consumo di prodotti contenenti il colorante Sudan I)**

ANNUNZIATA. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

nel maggio 2003 la Francia ha notificato attraverso il sistema di allarme Circa della Commissione europea la presenza del colorante di sintesi *Sudan I* e di altre sostanze simili, come il *Sudan II*, il *Sudan III* ed il *Sudan IV*, in peperoncini rossi provenienti dall'India;

tali sostanze, oltre ad essere coloranti il cui uso non è autorizzato nel settore alimentare, sono state classificate dall'*Iarc* (*International agency for research on cancer*) nella categoria III delle sostanze cancerogene;

il *Sudan I* è una molecola cancerogena genotossica, in grado di danneggiare il dna, per il quale non è possibile stabilire una dose giornaliera tollerabile. Questo colorante, il cui uso negli alimenti è stato proibito sin dal 1919, può anche provocare reazioni di sensibilizzazione per via cutanea o per inalazione;

vista la grave minaccia per la salute, in data 20 giugno 2003, l'Unione europea ha adottato la decisione 460/2003, seguita nel 2004 dalla decisione 92/2004, con le quali, al fine di tutelare la salute pubblica, si prescrive che le partite di peperoncino rosso e dei prodotti derivati, importati

nell'Unione europea in qualsiasi forma e destinati al consumo umano, devono essere accompagnati da una relazione analitica presentata dall'importatore o dall'operatore del settore alimentare interessato, dalla quale risulti che la partita non contiene il colorante *Sudan rosso I*. Per la stessa ragione gli Stati membri effettuano campionamenti aleatori ed analisi su partite di peperoncini e di prodotti derivati in fase d'importazione o già presenti sul mercato. Le partite adulterate devono essere distrutte, informandone la Commissione europea;

in Italia, i controlli per individuare la presenza di *Sudan* nelle partite di alimenti erano già stati effettuati nel 2003 da parte dei Nas, su incarico del procuratore aggiunto di Torino Raffaele Guariniello. La presenza fraudolenta del micidiale colorante del peperoncino era stata rilevata in una trentina di prodotti alimentari;

lo stesso ministero della salute nel 2003 aveva ricevuto, attraverso il sistema *Circa* della Commissione europea, 122 notifiche sulla presenza di colorante *Sudan I*. Alcune di queste notifiche hanno riguardato prioritariamente i prodotti nazionali. Sulla base di queste notifiche erano risultati positivi al colorante *Sudan I* complessivamente 49 prodotti italiani;

nel secondo trimestre del 2004 il ministero della salute — direzione generale sanità veterinaria e degli alimenti ha riscontrato 220 irregolarità a causa di contaminanti chimici, nelle quali il *Sudan* è stato rilevato in 37 casi, con una percentuale di frequenza pari al 16,8 per cento;

le ultime indagini effettuate sul territorio nazionale da diverse autorità sanitarie hanno evidenziato come risultino contaminati dal 15 al 30 cento degli alimenti al peperoncino sottoposti a controllo, tra questi olio, formaggi, salse, pasta, sughi, salumi e zuppe commercializzate da note marche;

a seguito di questi controlli, molte aziende italiane hanno dovuto ritirare dal mercato intere partite di prodotti, per aver

utilizzato involontariamente, anche per una carente informazione da parte del ministero della salute, peperoncino contaminato —:

se non ritenga fondati i gravi motivi di preoccupazione relativi alla situazione sopra evidenziata e, in caso affermativo, quali provvedimenti intenda assumere per evitare ulteriori rischi alla salute dei cittadini derivanti dal consumo di prodotti contenenti il colorante *Sudan I*.

(26 gennaio 2005)

(3-04129)

**(Sezione 3 — Iniziative per promuovere lo sviluppo del settore informatico in Italia in relazione alla vendita del gruppo Finsiel)**

ALFONSO GIANNI. — Al Ministro delle attività produttive. — Per sapere — premesso che:

è stato comunicato ufficialmente che la *Telecom* ha deciso di uscire dal settore informatico e che il gruppo *Finsiel* è stato messo in vendita tramite asta e che i soggetti interessati rimasti in gara sono: due multinazionali straniere (*Eds* e *Accenture*) e un gruppo italiano (*Cos*), che opera nel settore dei *call center*;

la scelta dovrebbe essere effettuata entro i primi giorni di febbraio 2005, malgrado l'opposizione da parte dei lavoratori e dei dirigenti sindacali, sia metalmeccanici che di Cgil, Cisl e Uil, sia stata manifestata ed esplicitata con una richiesta dell'apertura di un tavolo di trattativa presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

le perplessità sulla conduzione dell'operazione vengono legittimate anche dalle limitate risorse economiche di cui dispone il *Cos* e dal fatto che il settore nel quale opera non è nel ramo informatico, ma di servizi *It (call center)*;

la precipitazione con la quale si sta conducendo quest'operazione e l'impossibilità di agire da parte dei sindacati me-

talmeccanici e delle segreterie di Cgil, Cisl e Uil rendono più complicato capire come mai gruppi nazionali di maggiori dimensioni, che si occupano del settore informatico, siano rimasti fuori dalla gara d'appalto, come la *Engineering*, *Datamat* e *Elsag* —:

se e come il Ministro interrogato intenda aprire immediatamente un confronto chiaro con le rappresentanze dei lavoratori, al fine di garantire lo sviluppo del settore informatico, già così deficitario nel nostro Paese, come è stato anche giudicato da autorevoli persone, che, valutando lo stato dell'informatica in Italia, hanno rilevato e sottolineato una situazione critica e gravemente deficitaria.

(26 gennaio 2005) (3-04130)

**(Sezione 4 – Iniziative volte al rilancio del quarto polo universitario siciliano)**

CUSUMANO. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

le amministrazioni comunali di Bivona e di Santo Stefano Quisquina, con un documento, contestano le dichiarazioni del presidente del Cupa (Consorzio universitario di Agrigento) circa il mancato avvio del primo anno di corso di laurea di tecniche erboristiche da parte della facoltà di farmacia di Palermo;

i sindaci dei due centri montani nei quali è localizzato da anni il polo universitario, Enzo Di Salvo e Salvatore Presti, definiscono non rispondente al vero la notizia che vorrebbe le amministrazioni comunali di Bivona e Santo Stefano Quisquina non interessate alla compartecipazione, con maggiori risorse finanziarie, alla realizzazione dei laboratori da mettere a disposizione del corso di laurea di tecniche erboristiche;

secondo il protocollo d'intesa inviato al Cupa di Agrigento il 26 settembre 2003, i comuni di Bivona e Santo Stefano si sono

impegnati « ad elevare sin dal 2003 e per un periodo di almeno 5 anni il contributo consortile di 51.645,70 euro ciascuno, con l'obbligo di destinazione, da parte del Cupa, della maggiore somma di euro 25.882,80 all'acquisizione, con rate pluriennali, delle dotazioni per il laboratorio didattico e per il funzionamento dello stesso »;

al presidente del Cupa Lagalla veniva pure chiesto di attivarsi per il potenziamento del polo universitario, prevedendo l'attivazione del corso di laurea di biotecnologie, giusta proposta pervenuta dal preside della facoltà di scienze di Palermo, e il mantenimento dei corsi universitari già attivati;

il consiglio di amministrazione del Cupa — si legge nel documento congiunto dei due comuni — il 23 ottobre 2003 ha bocciato la proposta delle amministrazioni comunali, adducendo per motivazione « l'assoluta inadeguatezza dell'impegno economico dei comuni di Bivona e di Santo Stefano Quisquina »;

i due sindaci ricordano la mancata costituzione ad Agrigento del quarto polo universitario siciliano, il fallimento della possibilità di riportare a Bivona il corso di laurea in scienze forestali della facoltà di agraria, realizzatosi qualche anno fa a favore del capoluogo siciliano, e gli onerosi investimenti della provincia per la realizzazione di strutture universitarie adeguate nel polo montano —:

se il Governo, a seguito di quanto accaduto, intenda adottare opportune iniziative e misure concrete affinché sia rilanciato il predetto polo universitario.

(3-04131)

(26 gennaio 2005)

**(Sezione 5 – Misure per garantire la sicurezza dei cittadini nel Basso Veronese)**

ANNA MARIA LEONE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

si sta verificando un'*escalation* criminosa nel territorio del basso veronese,

diventato teatro di rapine, aggressioni, furti ed altri eventi malavitosi;

l'ultimo episodio si è verificato domenica 29 novembre 2004 quando tre rapinatori, entrando in un'abitazione nei pressi di Legnago, hanno ferito lievemente due fratelli e sottratto diversi oggetti di valore;

si è verificata una graduale migrazione della criminalità, soprattutto quella non organizzata, dal Nordovest al Nordest, che prende di mira banche, uffici postali, abitazioni private, centri commerciali;

attualmente sono presenti nel territorio del basso veronese un comando dei carabinieri, un distaccamento della polstrada ed un nucleo della polfer;

data la collocazione geografica del territorio, questo è lontano da qualsiasi ufficio di pubblica sicurezza, questura e commissariato;

la presenza nel territorio di un sempre maggior numero di immigrati extracomunitari dediti ad attività criminali impegna già molto le forze dell'ordine presenti, il cui numero sembra essere insufficiente per far fronte ai reati che ultimamente vengono commessi —

quali provvedimenti il Ministro interrogato intenda adottare per garantire la sicurezza dei cittadini e se si preveda la possibilità di aumentare gli organici già presenti. (3-04132)

(26 gennaio 2005)

**(Sezione 6 – Iniziative normative in materia di terrorismo internazionale)**

PANIZ. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la sentenza del giudice di Milano Clementina Forleo, che ha assolto dal reato di associazione con finalità di terrorismo alcuni islamici che avevano ar-

ruolato volontari per attività di guerriglia e di terrorismo, rischia di creare una sorta di area franca per gli estremisti di ogni matrice nel nostro Paese;

è da considerare oltremodo opportuna l'ispezione in proposito disposta dal Ministro interrogato —

se, alla luce di questi fatti, non si ritenga opportuno intervenire a livello normativo per evitare interpretazioni, in sede giurisdizionale, obiettivamente favorevoli per soggetti che operano a sostegno del terrorismo internazionale.

(3-04133)

(26 gennaio 2005)

**(Sezione 7 – Iniziative del Governo a seguito di una sentenza in materia di terrorismo)**

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, LUCIANO DUSSIN, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

dopo l'incredibile sentenza del giudice Clementina Forleo, che ha assolto gli islamici accusati di essere dei terroristi, ad avviso degli interroganti, i livelli di sicurezza nel nostro Paese non esistono più, anche perché il sostegno espresso dalla corporazione dei giudici nei confronti del magistrato Forleo è la prova della condisione del suo operato;

con parole comprensibili si può dire che vengono investite enormi risorse per prevenire il terrorismo islamico e ora i giudici italiani affermano sostanzialmente che i terroristi non sono perseguibili finché non hanno coronato con successo i

loro istinti da carnefici, dovendoli considerare al massimo dei guerriglieri romantici;

in un colpo solo un giudice ha decretato la fine della funzione preventiva dei nostri servizi segreti —:

quali siano le intenzioni del Governo per ripristinare la sicurezza nazionale e per procedere ad una verifica, secondo gli interroganti, doverosa su eventuali responsabilità disciplinari nei confronti del giudice citato. (3-04134)

(26 gennaio 2005)

**(Sezione 8 – Iniziative normative volte ad individuare incontestabilmente le attività che realizzano la partecipazione al terrorismo internazionale)**

LA RUSSA, ANEDDA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLI, CANNELLA, CARDIELLO, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LA STARZA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, RO-

SITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la sentenza emessa dal giudice per l'udienza preliminare di Milano ha assolto cinque imputati islamici accusati di appartenere ad una cellula del terrorismo internazionale legata ad Al Zarqawi, sul presupposto che l'organizzazione di azioni di guerriglia in contesti bellici, attraverso il finanziamento ed il reclutamento di uomini, non significa progettare attentati terroristici;

tale decisione ha generato nel popolo italiano un sentimento di rabbia ed incredulità, perché non ha ritenuto sufficiente per la sussistenza del reato prove determinanti, quali intercettazioni telefoniche, testimonianze di altri islamici, precedenti rapporti di alcuni degli imputati con altri terroristi, nonché l'attività di reclutamento di *kamikaze* che dovevano operare nel nord dell'Iraq;

l'attuale normativa in materia di terrorismo, peraltro, punisce non solo chi materialmente compie l'attentato, ma anche chi, ad esempio, offre un contributo causale all'evento, come il finanziamento o il reclutamento dei terroristi, e, quindi, la condotta ascritta agli imputati è, secondo gli interroganti, certamente inquadrabile in un'attività di terrorismo —:

quali iniziative urgenti, anche legislative, il Ministro interrogato voglia adottare al fine di garantire che attività quali il finanziamento ed il reclutamento di uomini per conto di soggetti responsabili di azioni terroristiche siano incontestabilmente considerate partecipazione al terrorismo internazionale. (3-04135)

(26 gennaio 2005)

## INTERPELLANZE URGENTI

**(Sezione 1 – Inclusione del territorio di Cividale del Friuli nella lista dei comuni in cui si applicano le misure di tutela per la minoranza slovena)**

**A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per gli affari regionali, per sapere – premesso che:

con legge 23 febbraio 2001, n. 38, è stato istituito il comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, con sede in Trieste;

il suddetto comitato, nella seduta del 26 settembre 2003, ha predisposto la tabella prevista dall'articolo 4 della legge n. 38 del 2001, che determina i territori dei comuni in cui sono applicate le misure di tutela per la minoranza slovena;

nella tabella in questione è stato incluso, tra gli altri, il territorio del comune di Cividale del Friuli;

il Consiglio di Stato, nell'adunanza della sezione I del 5 maggio 2004, ha espresso un parere in cui è sostenuto che il comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, prima di inserire il comune di Cividale del Friuli nella tabella (ciò implica l'attuazione nell'intero territorio comunale di tutte le disposizioni dettate dall'articolo 8 della legge n. 38 del 2001), avrebbe dovuto accertare se nel comune sia tradizionalmente presente una minoranza linguistica slovena;

in data 6 agosto 2004, la Presidenza del Consiglio dei ministri (dipartimento per gli affari regionali) ha formalmente

richiesto al comitato di procedere al riesame della proposta ricevuta da un terzo dei consiglieri comunali di Cividale del Friuli, al fine di verificare se il comune, incluso nella tabella, sia effettivamente un territorio nel quale la minoranza linguistica slovena è tradizionalmente presente;

il consiglio comunale di Cividale del Friuli si è espresso più volte dichiarando che nel territorio comunale non ci sono località in cui tradizionalmente sono insediate popolazioni di lingua slovena;

il Consiglio di Stato ha stabilito che il comitato stesso è l'unico soggetto che può correggere i vizi di legittimità contenuti nella tabella da esso stesso predisposta;

il comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena non ritiene di svolgere un'attività istruttoria in Cividale del Friuli e, conseguentemente, ritiene di riaffermare la validità della tabella predisposta, che implica l'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione in un territorio che è storicamente friulano –:

quali provvedimenti il Governo intenda intraprendere nei confronti del comitato nel caso in cui persista nel non ottemperare al parere del Consiglio di Stato;

se intenda chiedere al comitato di escludere dalla tabella di cui all'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, il comune di Cividale del Friuli, essendo noto che tale ente ha deliberato, in base alla legge n. 482 del 1999 (legge di tutela delle minoranze linguistiche), di essere

considerato territorio in cui storicamente è presente la minoranza linguistica friulana.

(2-01426) « Fontanini, Cè ».

(25 gennaio 2005)

**(Sezione 2 – Memorandum di intesa tra Italia e Israele per la cooperazione militare e nel settore della difesa)**

**B)**

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri della difesa e degli affari esteri, per sapere – premesso che:

il testo del *memorandum* d'intesa tra la Repubblica italiana e lo Stato d'Israele per la cooperazione militare e nel settore della difesa (Atto Senato n. 3181) è attualmente all'ordine del giorno per la ratifica al Senato della Repubblica e stabilisce che tale *memorandum* d'intesa è un accordo generale quadro, « che regola la cooperazione tra le parti nel settore della difesa »;

notizie riportate dal quotidiano israeliano *Maariv*, in merito alla visita di stato del Ministro degli esteri dello Stato d'Israele Shaul Mofaz in Italia, in data 18 novembre 2004, e dal sito *web Debka files* riferiscono, in merito all'accordo tra Italia e Israele, di investimenti di 181 milioni di dollari in tecnologie di interdizione, sorveglianza e guerra elettronica, nonché della volontà statunitense di coinvolgere l'Italia in Cisgiordania e Gaza segnatamente nell'addestramento dei servizi di sicurezza palestinesi;

la stampa italiana (*il Manifesto* e il settimanale *Diario*) riporta notizie a proposito dell'evacuazione di « consiglieri militari » israeliani dalla Costa d'Avorio (già oggetto di interrogazione parlamentare presentata dal primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo) nei giorni dei combattimenti tra le truppe ivoriane e il contingente francese pre-

sente nel Paese africano come forza di interposizione: operazione indicata dallo stesso sito *web Debka files* come esempio di cooperazione tra i servizi segreti di Italia e Israele;

a giudizio degli interpellanti, le ripercussioni politiche di un tale accordo potrebbero complicare ulteriormente la delicata fase di transizione seguente alla morte di Yasser Arafat, proprio alla vigilia delle elezioni politiche nei territori occupati;

tale accordo bilaterale potrebbe riflettersi negativamente sulle prospettive di un'iniziativa diplomatica europea in sostegno alla *Road map*, nella direzione di una soluzione al conflitto israelo-palestinese negoziata tra le parti in causa;

sarebbe opportuno, secondo gli interpellanti, che i Ministri interpellati riferiscano alle competenti commissioni della Camera dei deputati sull'argomento –:

se le notizie relative all'accordo di collaborazione per 181 milioni di dollari di investimenti nel settore della guerra elettronica corrispondano al vero;

quali chiarimenti i Ministri interpellati siano in grado di fornire circa la vicenda dell'evacuazione dei consiglieri militari israeliani dalla Costa d'Avorio, evacuazione protetta e organizzata dall'ambasciata italiana *in loco*;

quali ulteriori e completi dettagli i Ministri interpellati possano fornire circa tutti gli aspetti del *memorandum* d'intesa tra Italia e Israele per la cooperazione militare e nel settore della difesa;

se il Governo sia a conoscenza dell'intenzione statunitense di coinvolgere l'Italia nella gestione dei servizi di sicurezza palestinesi e, in caso affermativo, quando si ritenga opportuno informarne il Parlamento;

come spieghi il Governo il fatto che l'accordo nel settore della difesa e della cooperazione militare tra Italia ed Israele sopra citato sia stato concluso prima ancora della avvenuta ratifica parlamentare

e dell'entrata in vigore del *memorandum* d'intesa, considerando che tale ratifica si rende necessaria, come riportato dalla relazione all'Atto Senato n. 3181 « per dare attuazione legislativa a tale *memorandum* d'intesa ».

(2-01401) « Deiana, Giordano ».   
 (14 dicembre 2004)

**(Sezione 3 – Progetto preliminare avanzato relativo al nodo autostradale di Genova)**

**C)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:

il « progetto preliminare avanzato » relativo al nodo autostradale di Genova, per la costruzione della nuova autostrada chiamata « gronda di ponente », ha creato uno stato di permanente disagio ai cittadini e alle comunità agricole presenti nell'entroterra delle valli del ponente genovese, in particolare nelle valli voltresi, con la costruzione di ben 11 viadotti e 8 gallerie, oltre a quelle già esistenti;

da anni questa zona convive ogni giorno con migliaia di mezzi pesanti per il trasporto di *container* da e per il porto di Prà-Voltri;

Genova è diventata una sperimentazione nazionale con la costituzione della commissione « Genova caso pilota » contro l'inquinamento autostradale e nel ponente genovese, così come in altre zone, l'autostrada passa tra le case, provocando un inquinamento acustico ed

atmosferico che ha alimentato, in questi anni, una mobilitazione per la vivibilità senza precedenti;

nel gennaio 2005 saranno già cinque anni che è stata inaugurata la bretella ferroviaria (costata circa 230 milioni di euro) di collegamento tra il porto di Prà-Voltri (*Voltri terminal Europa*) e le linee di valico, utilizzata quotidianamente da soli 4 treni;

sarebbe prioritario collegare tale linea direttamente con la linea del Valico dei Giovi, in modo che ci sia una risposta: a) al porto, attualmente bloccato dal numero sempre maggiore di mezzi gommati; b) al trasporto metropolitano; c) alla città, con l'utilizzo di strutture (trasporto su ferro) meno inquinanti –:

per quali motivi la bretella ferroviaria di collegamento dal porto alle linee di valico non sia stata ancora allacciata e non sia pienamente utilizzata;

se, come risulta necessario, intenda impegnarsi con Anas e Autostrade per l'Italia perché sia rivisto il tracciato ipotizzato per « la bretella autostradale », affinché sul ponente genovese non ci sia un impatto ambientale così pesante ed il traffico passante sia deviato al di fuori della città;

se non ritenga opportuno consentire la partecipazione diretta dei comitati dei cittadini perché possano contribuire alla modifica del progetto volto ad ottenere il minor impatto ambientale possibile nel rispetto del tessuto urbano, prevedendo comunque che l'eventuale costruzione avvenga fuori dai centri urbani.

(2-01428) « Mascia, Mazzarello, Acquarone, Giordano ».

(25 gennaio 2005)